



COMUNE DI PALERMO

Gabinetto del Sindaco

Palermo, li _____

Prot. n. _____

**OGGETTO: Iscrizione anagrafica cittadini stranieri ai sensi della legge n. 132/2018.
Disposizioni in merito alla pratica del sig.....**

Al Dirigente dell'Ufficio Anagrafe e Stato civile

Il sottoscritto
SINDACO

prof. LEOLUCA ORLANDO

nella qualità di Ufficiale di Governo e Ufficiale d'anagrafe

VISTA

la nota di trasmissione della pratica del signor di cui alla nota di trasmissione del Dirigente dell'Ufficio Anagrafe e Stato civile prot. n. del

VALUTATA

la posizione assunta dagli Ufficiali d'anagrafe con riferimento all'esito negativo della stessa, in asserita conformità e in asserito rispetto dell'art.13 del Decreto Legge 4/10/2018 n. 113, modificato con legge n. 132 dell'1/12/2018, pubblicata su GURI n. 281 del 3/12/2018;

RITENENDO

che la conclusione della predetta istruttoria documentale imponga di far riferimento alle statuizioni a livello internazionale e alla vigente normativa costituzionale italiana per evitare, in caso di errata applicazione, il rischio di violazione dei diritti umani e conseguente violazione della legge umanitaria internazionale, al fine anche di non pregiudicare l'attuazione dei diritti fondamentali della persona;

RILEVANDO

che nell'esercizio delle proprie funzioni è obbligo del Sindaco rispettare la Costituzione e ad essa adeguare la propria attività, procedendo ad una doverosa lettura costituzionalmente corretta e sistematicamente adeguata, anche in riferimento a incongruenze in materia anagrafica a seguito della introduzione del precitato art 13, legge 132/2018, che deve essere necessariamente letto in connessione con i seguenti articoli non abrogati e pienamente vigenti:

- art. 43, comma 2, Codice civile: *“La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”*;
- art. 2, Legge n. 1228/1954: *“È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del comune di dimora abituale (...) Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio anagrafe gli elementi necessari per lo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita”*
- art. 6, comma 7, D.lgs n. 286/1998: *“Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Della avvenuta iscrizione o variazione l’ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente”*;

TENUTO CONTO

- Che se le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, se la dimora dello straniero si considera abituale raggiunti i tre mesi di ospitalità in un centro di accoglienza, se la dimora abituale è fondamento della residenza e se, infine, è fatto obbligo ad ognuno di chiedere la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale, ne deriva che tale iscrizione risulterebbe doveroso sia chiederla che ottenerla (ove non esistano altri elementi ostativi a seguito delle verifiche di legge), anche utilizzando documenti differenti da quello del permesso di soggiorno, ma ugualmente idonei ad attestare la regolarità del soggiorno medesimo per le finalità anagrafiche;
- Che da quanto sopra deriva una evidente difficoltà interpretativa del quadro sistematico risultante con l’articolo 13 della legge 132/2018, che, vertendo in materia di diritti soggettivi al contempo inalienabili di tutti rende doveroso il ponderato soppesarsi degli interessi pubblici e privati emergenti, essendo per altro il rispetto e la garanzia di questi ultimi una parte essenziale della costruzione di condizioni di legalità e sicurezza per la comunità locale;

VISTI

i seguenti, cogenti articoli dello Statuto della Città di Palermo, che impongono massima attenzione e prudenza al fine di non violare diritti umani inalienabili:

art. 1 Principi fondamentali

1. *Il Comune di Palermo, ente autonomo entro l’unità della Repubblica italiana, ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione, rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza. Presupposto di una più civile convivenza è l’adempimento dei doveri di solidarietà da parte dei cittadini;*
2. *Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili delle persone e garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale;*

3. In conformità a questi principi, il Comune attua specifiche azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono una piena, consapevole e autonoma realizzazione di ogni individuo, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più deboli e svantaggiate;

art. 2. Finalità

1. nell'espletamento delle proprie attività istituzionali il Comune persegue le seguenti finalità:

- (...)
- il riconoscimento e la valorizzazione del pluralismo culturale ed etnico;
- l'integrazione nella comunità degli stranieri e apolidi;
- (...)
- l'affermazione del diritto alla salute;

Art. 46 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le competenze attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto, nonché quelle non espressamente attribuite ad altri organi del Comune. In particolare:

- (...)
- Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

DATO ATTO

che il provvedimento di accoglimento della istanza di iscrizione anagrafica non appare vincolato ad alcuna condizione e, dunque, ha natura dichiarativa e non costitutiva del diritto;

DISPONE

- che sia accolta la richiesta di iscrizione anagrafica del signor
- che la Polizia municipale effettui i prescritti accertamenti;
- che gli Ufficiali d'anagrafe, subordinatamente all'esito positivo dei predetti accertamenti, provvedano all'aggiornamento dei dati oggetto del presente provvedimento sulla piattaforma "Anagrafica Host", con l'utilizzo delle credenziali attribuite allo scrivente, che verranno fornite da Sispi, limitatamente alla fattispecie di iscrizioni anagrafiche asseritamente irricevibili e ipoteticamente confliggenti con la legge n. 132/2018.

Palermo, 31 gennaio 2019

Il Sindaco
Prof. Leoluca Orlando